GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 29 NOVEMBRE — NUM. 281

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

S. M., *in udienza del 20 ottobre, 3 e 22 novembre 1888, si è degnata concedere il Sovrano* Exequatur *ai signori:*

Galletti conte Luigi, vice console di Turchia in Firenze;
Consiglio Michele, vice console di Turchia in Palermo;
Orrego Luco Alberto, console della Repubblica del Chili in Venezia;
Rasi Carlo, vice console della Repubblica Argentina in Ravenna;
Segramora Luigi, console della Repubblica dell'Uruguay in Milano;
Matteucci avv. Clemente, console della Repubblica di S. Marino in Ancona.

*In data 20 ottobre, 2, 3 e 12 novembre 1888, fu parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori:*

Antonioli Giov. Batt. Uberto, vice console dei Paesi Bassi in Porto Maurizio;
Carbonaro Cataldo, agente consolare di Grecia a Riposto;
Pajno Onofrio, agente consolare di Grecia in Lipari;
Massau Gio. Francesco, agente consolare del Belgio a Voltri.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5802** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 17 maggio 1888, N. 7408, (Serie 3ª), col quale fu nominata la Commissione per ordinare e curare la pubblicazione dell'edizione Nazionale Colombiana;

Veduto come, in seguito alla deplorata morte del comm. Cesare Correnti, Presidente di essa, debbasi ora provvedere a nuova designazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il comm. senatore marchese Francesco Nobili Vitelleschi, vice presidente della Commissione stessa, è nominato presidente.

2. Sono chiamati a far parte della Commissione:
D'Albertis signor Enrico Alberto;
Hugues cav. ing. Luigi, professore nello Istituto tecnico di Casale Monferrato, dottore aggregato nell'università di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5803** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la deliberazione del 9 aprile 1888, colla quale il Consiglio comunale di Roma ha adottato un dazio di consumo per la carta, i cartoni, i cartoncini ed i lavori da cartonaggio;

Vista la deliberazione del 25 luglio presa in via d'urgenza dalla Giunta municipale per la tassazione dei generi suddetti;

Visto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, N. 5784 allegato *L;*

Visto il Regio decreto del 4 aprile 1886, N. 3785, che autorizza alcuni dazi speciali in favore del suddetto comune;

Visto il parere della Camera di commercio ed arti nel comune stesso istituita;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Roma è autorizzato, a seconda delle precitate sue deliberazioni, a riscuotere un dazio di consumo sulla carta, sui cartoni e cartoncini e sui lavori da cartonaggio in conformità alla qui unita tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TARIFFA.

Carta dorata, argentata, colorata, dipinta, zigrinata, intagliata od altra analoga	Quintale lire	10,00
Carta bianca o tinta in pasta d'ogni qualità, anche rigata, foggiata in buste, o legata in registro, lavori di cartonaggio, cartone di pasta bianca e cartoncini fini (1)	»	3,00
Carta da stampa per giornali	»	0,50
Carta sugante, da involti grossa, ruvida, compresa la carta di paglia, non tinta nè cilindrata, e cartoni ordinari	»	0,50

(1) Sono esenti dal dazio la carta bollata, la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, la carta a striscie per gli Uffici telegrafici.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero **5804** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 16 novembre 1888 col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 2° Collegio di Alessandria;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° Collegio elettorale di Alessandria è convocato pel giorno 16 dicembre prossimo affinchè proceda all'elezione di uno dei tre Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5805** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 16 novembre 1888, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 3° Collegio di Bari;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 3° Collegio elettorale di Bari è convocato pel giorno 16 dicembre prossimo, affinchè proceda alla elezione di uno dei tre Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 5806 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 16 novembre 1888, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Bologna;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Bologna è convocato pel giorno 16 dicembre prossimo, affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 5809 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 19 novembre 1888, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Palermo;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Palermo è convocato pel giorno 16 dicembre prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 23 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.*

Con R. decreto del 18 settembre 1888:

Bulgheroni Edoardo, vice ispettore di 1ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Salice Edoardo, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Beretti Carlo, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo per motivi di salute.

Colla Francesco, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo per motivi di salute.

Con R. decreto del 25 settembre 1888:

Scielzo dott. Ferdinando, vice ispettore di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 28 ottobre 1888:

Palmeri cav. dott. Cesare, ispettore in 1° grado di 1ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo per motivi di salute.

Cimone cav. Gerardo, ispettore in 1° grado di 2ª classe di Pubblica Sicurezza, promosso ispettore di 1° grado di 1ª classe, (L. 5,000).

Zanchi dott. Vittore, Urbani cav. Francesco, ispettori in 2° grado di 1ª classe di Pubblica Sicurezza, promossi ispettori in 1° grado di 2ª classe (L. 4,500).

Albano, Francesco, delegato di 1ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo per motivi di salute.

Panighetti Antonio, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo.

Baudo Andrea, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo per motivi di salute.

Addati Giulio, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 31 ottobre 1888:

Dore avv. Giuseppe e Pasanisi Salvatore, ispettori in 2° grado di 2ª classe di Pubblica Sicurezza, promossi ispettori alla 1ª classe del grado medesimo (L. 4,000).

Massione Napoleone e Cavatore Francesco, delegati di 1ª classe di Pubblica Sicurezza, nominati ispettori di 2ª classe nel 2° grado (L. 3,500).

Collidà Antonio e Leinati Ercole, delegati di 2ª classe di Pubblica Sicurezza, promossi alla 1ª classe (L. 3,000).

Mandolesi Paolo, Maraffa avv. Francesco e Spagnuolo dott. Girolamo, vice ispettori di 2ª classe, promossi alla 1ª classe (L. 3,000).

Lallone Leopoldo, Massara Giuseppe, Moranto Vincenzo, Benincasa Salvatore, Bixio Stefano e Arlani Nicola, delegati di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, promossi alla 2ª classe (L. 2,500).

Casieri dott. Alfonso e Sessi dott. Paolo, vice ispettori di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, promossi alla 2ª classe (L. 2,500).

Garezzo dott. Costanzo, vice ispettore di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, accettate le dimissioni.

Canali Antonio, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 6 novembre 1888:

Greco Colosa Alfonso, delegato di 3ª classe di Pubblica Sicurezza collocato a riposo per motivi di salute.

Filippone Carlo, delegato di 4ª classe di Pubblica Sicurezza, dispensato dal servizio, perchè chiamato sotto le armi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni da L. 500 emesse per i lavori di sistemazione del Tevere autorizzati colla legge 6 luglio 1875 n. 2583 (Serie 2ª) sorteggiate nella estrazione seguita in Roma il 15 novembre 1888.

Prima creazione — Emissione 1878 (Legge 30 giugno 1876, N. 3201 Serie 2ª, e R. decreto 6 ottobre 1877, N. 4075 Serie 2ª).

Serie sorteggiata — diciannovesima.

Le obbligazioni di detta serie estratta, segnate coi n. 9001 a 9460 inclusive, devono essere presentate al rimborso munite delle 11 cedole dal n. 24 al 34 pei semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1894 inclusive.

Seconda creazione — (Legge 23 luglio 1881, n. 338 Serie 3ª).

N. 54 obbligazioni — Emissione 1881 (R. decreto 26 febbraio 1882 n. 647 Serie 3ª).

(In ordine progressivo)

22	42	154	227	391	466	541	1071
1307	1381	1448	1604	1930	2115	2130	2263
2403	2435	2527	2538	2668	2709	2737	2780

2784 3002 3162 3303 3337 3350 3421 3750
3926 4428 4668 4695 4773 5041 5307 5339
5541 5604 5618 5621 5650 5681 6120 6235
7030 7063 7499 7643 7782 7932.

Dette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 20 cedole dal n. 15 al 34 pei semestri 1° luglio 1889 al 1° gennaio 1899 inclusive.

N. 51 obbligazioni — Emissione 1882 (R. decreto 4 maggio 1884 n. 2268 Serie 3ª).

(In ordine progressivo)

23 51 59 350 35 944 1155 1328
1334 1546 1769 1863 1866 1867 1967 2289
2483 2486 2489 2563 2852 3011 3690 3762
3989 4064 4085 4599 5090 5356 5370 5404
5500 5545 5671 5698 5847 6320 6321 6354
6565 6678 6745 6865 6910 7089 7372 7451
7800 7896 8249.

Dette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 21 cedole dal n. 14 al 34 pei semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1899 inclusive.

N. 45 obbligazioni — Emissione 1883 RR. decreti 17 novembre 1884 n. 2779, Serie 3ª, e 24 dicembre 1885 n. 3586, Serie 3ª).

(In ordine progressivo)

1009 1528 1806 1958 1960 1999 2061 2486
2860 2980 3164 3633 3693 3780 3798 3885
4001 4009 4242 4352 4501 5136 5293 5421
5597 5608 5624 5684 5780 5790 5794 5894
5931 5978 5979 6209 6362 6447 6836 6880
7003 7006 7534 7647 7685.

Dette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 27 cedole dal n. 8 al 34 pei semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1902 inclusive.

N. 39 obbligazioni — Emissione 1884 (RR. decreti 5 settembre 1886, n. 4070 Serie 3ª e 26 giugno 1887, n. 4658 Serie 3ª).

(In ordine progressivo)

181 330 373 406 452 676 1261 1301
1566 1753 1907 2377 2599 2628 2727 3420
3561 3882 4560 5209 5319 5380 5451 5637
5862 6061 6103 6287 6396 6489 6783 6797
6943 6954 7128 7556 7745 7834 7919.

Dette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 31 cedole dal n. 4 al 34 pei semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1904 inclusive.

N. 39 obbligazioni — Emissione 1885 (R. decreto 26 giugno 1887, n. 4658 Serie 3ª).

(In ordine progressivo)

22 46 141 143 294 940 1035 1053
1181 1746 1760 1787 2010 2149 2369 2397
2757 2804 2809 2983 3589 3781 3843 3933
4198 4210 4370 4629 4658 4796 6139 6176
6679 6853 6911 6926 6988 7352 7893.

Dette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 31 cedole dal n. 4 al 34 pei semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1904 inclusive.

Terza creazione — (Legge 15 aprile 1886, n. 3791 Serie 3ª).

N. 74 obbligazioni — Emissioni 1885-86 e 1886-87 (R. decreto 1° dicembre 1887, n. 5102 Serie 3ª).

(In ordine progressivo)

181 198 390 503 1128 1216 1475 1629
1675 1893 2083 2634 2636 2754 3239 3481
3686 3964 4084 4256 4278 5260 5311 5354
6035 6257 6454 6759 7299 7449 7484 7915
8143 8313 8600 8692 8776 9013 9120 9249
9277 9375 9385 9681 9741 9855 10024 10093
10205 10471 10610 11496 11589 11641 12111 12364
12400 12420 13014 13329 13331 13365 13388 13487
13505 14064 14263 14351 14659 14683 14702 14871
15051 15061.

Dette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 32 cedole dal n. 3 al 34 pei semestri 1° luglio 1889 al 1° gennaio 1905 inclusive.

Tutte le obbligazioni suddette cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori col 31 dicembre p. v., ed il rimborso del capitale corrispondente avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1889 sopra mandati che da questa Direzione Generale saranno emessi in seguito a regolare domanda contro esibizione dei titoli, corredati delle cedole sopraindicate, e così:

quelle di 1ª creazione (Emiss. 1878) coi nn. dal 24 al 34 inclusive — Semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1894.

quelle di 2ª creazione (Emiss. 1881) coi nn. dal 15 al 34 inclusive — Semestri 1° luglio 1889 al 1° gennaio 1899.

quelle di 2ª creazione (Emiss. 1882) coi nn. dal 14 al 34 inclusive — Semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1899.

quelle di 2ª creazione (Emiss. 1883) coi nn. dall'8 al 34 inclusive — Semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1902.

quelle di 2ª creazione (Emiss. 1884) coi nn. dal 4 al 34 inclusive — Semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1904.

quelle di 2ª creazione (Emiss 1885) coi nn. dal 4 al 34 inclusive — Semestri 1° luglio 1889 al 1° luglio 1904.

quelle di 3ª creazione (Emiss. 1885-86 e 1886-87) coi nn. dal 3 al 34 inclusive — Semestri 1° luglio 1889 al 1° gennaio 1905.

Roma, 15 novembre 1888.

Per il Direttore Generale: G. DURANDI

Il Direttore Capo della 3.ª Divisione
GHIRONI.

Visto: *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*
T. FUSI.

Notificazioni.

Si notifica che nel giorno di lunedì 10 dicembre p. v., alle ore 9 antimeridiane, in una sala di questa Direzione Generale nel palazzo del Ministero delle finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla ventottesima annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore del valore nominale di L. 500 ciascheduna, emesse in virtù del decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860, dei RR. decreti 8 luglio detto anno N. 4181, 10 febbraio 1861 N. 4653 e 19 febbraio 1862 N. 473 all'oggetto di procurare i fondi necessari a far fronte alle spese di costruzione della ferrovia maremmana, cioè da Livorno al confine ex pontificio, nonchè del braccio di strada dal Fitto di Cecina alle Moje.

Le obbligazioni da estrarsi sono in N. di 134 sulle 87140 vigenti.

In seguito si pubblicherà l'elenco delle obbligazioni estratte e quello delle obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso.

Roma, 27 novembre 1888.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 19 dicembre p. v., alle ore 9 antimeridiane, in una sala di questa Direzione Generale nel palazzo del

Ministero delle finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla estrazione a sorte delle obbligazioni al portatore del valore nominale di L. 250 caduna al 5 0/0 emesse per la costruzione della ferrovia da Genova a Voltri, cioè alla 33ª estrazione a sorte delle obbligazioni di 1ª emissione autorizzata con R. decreto 18 febbraio 1856, ed alla 32ª estrazione a sorte di quelle di 2ª emissione autorizzata con R. decreto 19 gennaio 1857.

Il servizio di dette obbligazioni fu assunto dallo Sato in forza della legge 28 agosto 1870 N. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi sono in N. di 124 di cui:

N.	55	sul totale delle 1553 vigenti di 1ª emissione per la complessiva rendita di L. 687,50 corrispondente al capitale nominale di . . . . . L.	13,750 00
»	69	sul totale delle 2119 vigenti di 2ª emissione per la complessiva rendita di L 862,50 corrispondente al capitale nominale di . . . . . »	17,250 00
N.	124	obblig. pel complessivo capitale nominale di L.	31,000 00

In seguito si pubblicherà l'elenco delle obbligazioni estratte e quello delle obbligazioni sorteggiate in precedenti estrazioni eseguite da questa Direzione Generale e non ancora presentate al rimborso.

Roma, il 27 novembre 1888.

Il Direttore generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di sabato 15 dicembre p. v. alle ore 9 antimeridiane, in una sala di questa direzione Generale nel palazzo del Ministero delle finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti operazioni, cioè:

1° All'abbruciamento delle obbligazioni create per la ferrovia di Cuneo sorteggiate in precedenti estrazioni e presentate al rimborso nel corrente semestre;

2° Alla cinquantanovesima semestrale estrazione a sorte delle obbligazioni della stessa specie, il capitale delle quali sarà rimborsato dal 1° gennaio 1889.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 114, di cui 71 sul otale delle 8729 vigenti della 1ª emissione da L. 400 al 5 0/0 per la complessiva rendita di L. 1420 corrispondente al capitale di L. 28,400, e 43 sul totale delle 14,327 pure vigenti della 2ª emissione da L. 500 al 3 0/0 per la complessiva rendita di L. 645 corrispondente al capitale di L. 21,500, e ciò giusta la tabella d'ammortamento annessa al R. decreto 23 dicembre 1859 N. 3121.

Con altra notificazione si pubblicherà il montare del capitale dei titoli abbruciati, l'elenco delle obbligazioni estratte e quello delle obbligazioni sorteggiate in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, il 27 novembre 1888.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 dicembre p. v. ore 9 antimeridiane in una sala di questa Direzione Generale nel palazzo del Ministero delle finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla ventitreesima annuale estrazione a sorte delle obbligazioni al portatore della già Compagnia Generale dei Canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour) del capitale di L. 500, se unitarie, e di L. 2500, se quintuple, il cui servizio passò a carico dello Stato in virtù dell'art. 3 della Convenzione 24 dicembre 1872 approvata con la legge 16 giugno 1874 N. 2002, (Serie 2ª).

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 1740 sulle 113,580 ancora vigenti, per la complessiva rendita di L. 52,200, corrispondente al capitale nominale di L. 870,000.

Con successiva notificazione si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte e quelli delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso.

Roma, il 27 novembre 1888.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 26 corrente, in Vergato, provincia di Bologna, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 27 novembre 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 28 Novembre 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2.

SOLIDATI-TIBURZI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE prega il relatore della Commissione a voler riferire intorno agli emendamenti all'art. 6 che furono ieri rinviati alla Commissione medesima.

FINALI, relatore, dice che la maggioranza della Commissione si è dichiarata contro l'emendamento Digny perchè sia tolto il minimo di contribuzione comunale, perchè le tasse comunali scendono fino a cinquanta centesimi, e per la possibilità che, adottandosi l'emendamento, si ingrossino artifiziosamente, con quote minime le liste elettorali.

La maggioranza della Commissione si è invece dichiarata favorevole, in massima, all'emendamento Corte perchè sieno inscritte nei ruoli elettorali, senza essere eleggibili, le donne censite ed a condizione che esse esercitino il loro diritto, non personalmente, ma per mandato.

La maggioranza della Commissione avrebbe modificato l'emendamento Corte nei termini che seguono:

« Le donne non colpite da alcuna delle eccezioni dell'art. 10 in quanto possano riguardarle, e che, provando di pagare annualmente una contribuzione diretta di qualunque natura, non siensi valute della facoltà accordata dagli articoli 21 e 22 della legge attuale, possono venire ammesse a votare nelle elezioni amministrative in quel modo che, senza intervento personale, sarà determinato dal regolamento; ma non saranno eleggibili ».

ERRANTE osserva che, se si ammettesse l'emendamento Digny che esclude ogni limite di imposta anche comunale, si distruggerebbe essenzialmente la condizione del saper leggere e scrivere.

La maggioranza della Commissione sta ferma nelle sue proposte.

CAMBRAY-DIGNY crede che, in pratica, le obbiezioni della maggioranza della Commissione al suo emendamento non abbiano sufficiente conchiudenza pratica.

Osserva che, in ultima analisi, saranno pochi i cittadini che, per solo effetto dell'emendamento, otterranno la qualità di elettore, giacchè saranno ben pochi coloro i quali, pagando una imposta comunale qua-

lunque, non sappiano poi leggere e scrivere. Si tratta di una questione di giustizia.

Rammenta che ieri il presidente del Consiglio si dichiarò favorevole all'emendamento, e vi insiste.

CORTE osserva che nella società moderna esiste la tendenza di equiparare la donna all'uomo nei diritti e nei doveri.

La originaria proposta sua era più limitata; ma, poichè la Commissione ha fatto sua la proposta di riconoscere questo diritto nella donna, egli ritira il suo emendamento e si associa a quello della Commissione.

ERRANTE osserva che il concetto di tenere la donna estranea alle lotte politiche non è stato unicamente dei popoli barbari, ma anche dei popoli più civili e di quello eziandio che fu conquistatore del mondo.

Osserva che la missione della donna mal si adatta alle funzioni politiche.

Quanto al fare che la donna possa col tempo sedere nelle aule parlamentari, crede che nessuno lo possa desiderare.

Osserva che la proposta del senatore Corte era più timida e più limitata, mentre quella della maggioranza della Commissione va a creare una nuova numerosa classe di elettori, ciò che potrebbe portare gravi conseguenze.

Conchiude domandando che sia respinto ogni emendamento che dia diritto alle donne di votare.

CAVALLINI chiede se l'emendamento proposto dice che le donne *possono essere ammesse* al diritto del voto, perchè in questo caso proporrebbe che l'emendamento dicesse *sono ammesse*. In altri termini, converrebbe stabilire un diritto vero e proprio com'era nel concetto del senatore Corte.

PRESIDENTE dice che bene ha inteso l'onorevole Cavallini. L'emendamento della Commissione dice: *possono*. Fa notare che dove nell'emendamento Corte, modificato dalla Commissione, è detto « legge attuale » dovrà dirsi più propriamente « legge vigente ».

PUCCIONI crede che la sede per stabilire che la donna possa essere elettore *ma non eleggibile* sarebbe l'art. 10.

FUSCO non rientra nella discussione generale sul diritto delle donne a partecipare al voto dopo il discorso nobilissimo del senatore Moleschott e dopo quello vigoroso, che lo ha persuaso assai, del presidente del Consiglio.

Osserva che l'emendamento proposto dalla Commissione, mentre rifugge dal mandato, non sostituisce un altro metodo, ma si riporta al *Dio ignoto* di un regolamento.

Fa notare quale imbarazzo avrà il Governo nello stabilire il metodo della votazione.

Questo stesso imbarazzo vale a condannare, almeno per ora, la sostanza di questa riforma.

Esamina i metodi che potrebbero essere adottati e dice che non possono essere altri se non che il personale intervento, o il voto per procura, o finalmente la scheda chiusa inviata all'urna.

Scartati i due primi metodi non rimane che il terzo, che non dà nessuna guarentigia della sincerità del voto ed è pieno di pericoli, di pressioni e di influenze.

Per queste ragioni prega il Senato di non accogliere la proposta modifica.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che in tutti i paesi nei quali fu ammesso il diritto elettorale della donna, si stabilì che dovesse essere esercitato per mandato. A questo metodo si attenne il senatore Corte. Nel progetto del ministro Depretis si dichiarava che i cittadini d'ambo i sessi hanno il diritto del voto.

E, per vero, o si deve ammettere l'intervento personale, ovvero il mandato. Ma la Commissione ha dimostrato i pericoli del sistema del mandato; il senatore Fusco ha dimostrato quali possano essere le insidie del sistema della scheda chiusa.

Dichiara che non saprebbe trovare in un regolamento un metodo che assicuri la sincerità del voto della donna per scheda suggellata.

In tal caso si accetti o il voto diretto della donna o il mandato.

Dice che è contrario a tutti e due i metodi. Aggiunge che, se si continua in questo modo, la legge escirà dal Senato, anzichè emandata, piena di difetti.

Quanto all'emendamento del senatore Digny, dice che la piena libertà che dal medesimo ne verrebbe, darebbe adito ad una fabbrica di elettori che non si può prevedere quanti potrebbero essere, e darebbe luogo inoltre ad un vero mercato di elettori.

Cita esempi di comuni ove avvenne che taluni elettori hanno prestato il censo.

Molti elettori furono inventati e nella Camera molti di questi esempi si ebbero.

Conviene nel riconoscere che la logica è per le proposte Digny, ma le conseguenze ne sarebbero gravissime.

Si affida al senno del Senato, perchè voglia respingere entrambi gli emendamenti.

Accetta poi l'aggiunta della tassa di focatico proposta dalla Commissione.

ROSSI G. ha fatto parte della minoranza della Commissione nella questione del limite d'imposta che essa crede dover essere mantenuto. Fa notare le infime categorie a cui scendono le tasse comunali.

Conchiude insistendo per la reiezione dell'emendamento Digny.

SONNINO crede che occorra determinare in qual modo il padre analfabeta potrà delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Propone che, alla corrispondente disposizione contenuta nell'articolo, si aggiunga un emendamento per dire che la delegazione dovrà farsi davanti al sindaco o a un notaio, senza bisogno di registrazione e senza spesa.

DELFICO dichiara che voterà contro l'emendamento Corte, accettato con modificazioni dalla Commissione, e ciò perchè nella donna prevarrà sempre il sentimento sulla ragione, e perchè la donna, presso di noi, si trova ancora troppo influenzata dal prete che è il pessimo fra i nemici della nostra patria.

FINALI, relatore, dice che la Commissione opina che il senatore Sonnino possa abbandonare il suo emendamento perchè la legislazione attuale stabilisce l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro per tutto ciò che si riferisce al diritto elettorale.

SONNINO, in seguito ai chiarimenti del relatore, ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Digny.

È respinto.

Si approvano la variante proposta dal senatore Ferraris per sostituire alla parola *masserizia* la parola *mezzadria* e l'aggiunta proposta dalla Commissione della parola *focatico*.

Pone quindi ai voti l'emendamento Corte modificato dalla Commissione circa il diritto del voto alle donne.

Dopo prova e controprova, l'emendamento è respinto.

Pone infine ai voti l'intero testo dell'art. 6 che viene approvato.

Si passa alla discussione dell'art. 7:

Art. 7.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato, non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai n. 1 e 2 dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori di un anno almeno al giorno in cui la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

CAMBRAY-DIGNY svolge l'emendamento seguente :

Al secondo comma invece delle parole: « anteriori di un anno almeno al giorno in cui, ecc. » sostituire le parole: « anteriori all'anno civile durante il quale, ecc. ».

Dice che l'emendamento ha per oggetto di impedire che dei cittadini non possano valersi del loro diritto di voto e di fare che nelle liste continuino a trovarsi inscritti elettori che non hanno più le condizioni per esserlo.

FINALI, relatore, dichiara che la Commissione accetta l'emendamento Digny.

L'art. 7 è approvato coll'emendamento accettato anche dal ministro.

Approvansi senza osservazioni gli articoli 8 e 9.

Si procede alla discussione dell'art. 10:

Art. 10.

Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

MANTEGAZZA svolge il suo emendamento tendente a sopprimere la parola *sussidia*, che si trova nel quarto comma dell'art. 10.

Crede che, quanto meno si metterà nelle leggi nostre di sospetto, tanto maggiore prova si darà di fiducia e di moralità.

Ora, confrontando il testo della legge antica con quello della proposta riforma, si vede che questa fa un passo addietro, perchè nella legge antica non c'è l'esclusione dall'eleggibilità per coloro i quali ricevono uno stipendio dalle istituzioni che il comune sussidia.

Dimostra come con questo emendamento si escludano dall'eleggibilità i professori di istituti i quali ricevono un sussidio o in denari o in locali o in altre prestazioni dal comune.

Per ragioni di moralità o per ragioni tecniche, prega il Senato e il ministro di accettare l'emendamento da lui proposto.

CAMBRAY-DIGNY svolge, all'art. 10, un emendamento che consisterebbe nel sostituire all'articolo medesimo due distinti articoli informati al doppio concetto che eleggibili siano coloro pei quali possa presumersi in linea di capacità o in linea di censo, che essi, o indipendentemente dal censo, o per proprio interesse, dieno affidamento di sapere e di volere bene amministrare le cose comunali. Dichiara che, si approvi o non si approvi l'emendamento suo, egli darà il voto a quello dell'onor. Mantegazza. Indica la grande importanza dell'emendamento proposto, il quale darà alla legge una impronta veramente pratica, giusta e liberale.

MIRAGLIA chiede schiarimenti al ministro sul secondo inciso dello art. 10 con cui si dichiarano ineleggibili gli ecclesiastici ed i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate, riservandosi di proporre eventualmente una lieve modificazione all'articolo.

DI SAMBUY conforta le osservazioni fatte dal senatore Mantegazza per dimostrare che colle disposizioni dell'articolo, e maggiormente con quelle dell'ultimo alinea, si rischia di escludere dalla eleggibilità cittadini cospicui e molti fra i migliori capaci di amministrare bene gli interessi del comune.

Oltrechè accettare l'emendamento proposto dal senatore Mantegazza, reputa doversi modificare l'ultimo alinea dell'articolo.

Consiglia a non voler stabilire troppe esclusioni per non rendere la legge inapplicabile.

MIRAGLIA ritiene che l'ultimo alinea di questo articolo sia indispensabile per evitare che con mire di interessi particolari si compromettano quelli del comune. L'articolo ha un alto scopo di moralità, che deve esser raggiunto.

FINALI, relatore, dice al senatore Mantegazza che la Commissione riconosce che nella parola *sussidia* vi è troppa larghezza e che potrebbesi averne la conseguenza di una quantità di esclusioni che toglierebbero degli elementi eccellenti ai Consigli comunali.

La Commissione è incerta sulla parola da sostituire e confida che la possa proporre il senatore Mantegazza stesso.

Al senatore Miraglia dice che in Roma esistono ancora le collegiate, e che, riguardo alle altre parti del Regno, per la giurisprudenza amministrativa stabilitasi, conviene mantenere nell'articolo la designazione di membri delle collegiate.

All'onorevole Sambuy dice che bisogna eliminare dai Consigli tutti coloro i quali, o per ragioni personali, o per ragioni collettive, abbiano o possano avere interessi opposti a quelli del comune.

Osserva che è impossibile che colla legge attuale si cerchi un medico condotto per farne un sindaco.

Gli emendamenti dell'onorevole Digny hanno una gravità eccezionale, perchè muterebbero essenzialmente le basi dell'attuale rappresentanza comunale.

La Commissione non ritiene che sia da introdursi la distinzione nuova da lui proposta fra elettori ed eligibili.

Legge il brano della relazione della Commissione che si riferisce a questo argomento.

Osserva che le leggi d'incompatibilità ebbero carattere essenzialmente politico e che l'incompatibilità fu ognora limitata ad un ristretto numero di persone, mentre colla proposta Digny si verrebbe a creare addirittura un nuovo sistema che avrebbe per effetto di privare gran numero di cittadini del diritto di far parte delle rappresentanze comunali.

Osserva che la legge vigente non richiede più di venticinque lire di contribuzione per dare l'eleggibilità ai cittadini, anche nelle più grandi città, mentre nei più piccoli comuni non richiede che cinque lire. Coll'emendamento del senatore Digny l'eleggibilità è condizionata al pagamento della contribuzione di lire trenta nel più piccolo comune del Regno, fino a lire centocinquanta nel più grande. In altri termini, per gli eleggibili, la quota di contribuzione sarebbe elevata al quintuplo o al sestuplo. Diminuire siffattamente l'elemento eleggibile, sarebbe dannosissimo. Quindi la Commissione respinge l'emendamento.

MIRAGLIA dice che le sue osservazioni non daranno luogo ad alcun emendamento, semprechè la Commissione ed il ministro diano spiegazioni sufficienti.

Indica di nuovo la portata di esse.

Vuol sapere se si ritenga che i membri delle collegiate soppresse siano o no eleggibili.

DI SAMBUY insiste a ritenere che ogni volta che si esagera nell'escludere, si finisce per provocare la delusione della legge.

Col disposto dell'articolo si terranno lontani i cittadini ossequenti o delicati, non i mestatori.

MANTEGAZZA propone che in luogo dell'eliminazione della parola *sussidia* da lui anteriormente richiesta, si corregga l'articolo facendo precedere alla parola *sussidia* le altre parole *e per la massima parte*.

CAMBRAY-DIGNY non continuerebbe in questa discussione se non vi fosse spinto da un sentimento di profonda convinzione che la sua proposta condurrebbe a fare una legge veramente liberale, e tale da assicurare ai comuni e alle provincie una buona amministrazione.

Dice che il legislatore italiano si è sempre ritenuto autorizzato a limitare le facoltà di eleggibilità quando ne ha riconosciuto il bisogno. Questo concetto è nel diritto pubblico italiano.

E questo è il caso appunto in cui la limitazione è consigliabile ed anzi necessaria.

Non nega che il suo emendamento porterebbe una diminuzione nel numero degli attuali eligibili.

Ma soggiunge che quando si tratta di fare una riforma alla legge comunale e provinciale non bisogna arrestarsi se si può apportare un vero miglioramento.

Vuole che il suo emendamento si colleghi a quelli che diminuiscono l'ingerenza dello Stato ed assicurano l'autonomia del comune e della provincia. Che se il raggiungere questo obbiettivo porta per

necessità di togliere l'eleggibilità a molti che hanno minimi interessi da tutelare, non dovrebbe il legislatore arrestarsi a questa difficoltà.

SCALINI dubita che la proposta del senatore Mantegazza possa sciogliere tutte le difficoltà che si affacceranno al momento dell'applicazione della legge. Dimostra con esempi questo dubbio.

Crede doversi trovare un'altra forma. Per esempio, dovrebbero indicarsi quelli che sono inscritti nel bilancio del comune, togliendosi poi la parola *sussidia*.

MANTEGAZZA. Tutti sono d'accordo nel ritenere che la parola *sussidia* implica un ostracismo esagerato; si tratta di trovare una nuova forma. Questa pare che sarebbe trovata, lasciando tal quale l'articolo, aggiungendovi le parole: *concorrendo nelle nomine*.

PUCCIONI propone che si faccia uno speciale capoverso per indicare che sono ineligibili coloro i quali sono nominati dal comune presso istituzioni che esso sussidia.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si maraviglia che siasi tanto discusso, sulla seconda parte dell'articolo, che è plasmata su quella analoga della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari.

Il legislatore vuole che nei Consigli comunali non entrino individui portati a fare gl'interessi di Società sussidiate anzichè quelli del comune.

Crede dover l'articolo rimanere quale è.

Non è d'accordo coll'onor. Miraglia perchè si lasci la eleggibilità ai membri delle collegiate soppresse, mentre lo si toglie ai membri delle collegiate conservate. Si vuole lasciare il prete alla chiesa ed il cittadino al municipio. Si creerebbe una disparità fra cittadini.

Si stupisce che l'on. Digny, il quale avrebbe voluto allargare maggiormente l'elettorato, non si sia accorto che la sua odierna proposta è restrittiva.

Il progetto comprende tutti gli eleggibili indicati nell'emendamento Digny e ne comprende altri ancora.

Non capisce la distinzione degli eleggibili in categorie proposte dall'on. Digny.

Agli elettori politici si lascia libertà di scegliere i *degni*, quelli che essi credono degni, di rappresentarli.

Giudica miglior sistema quello di lasciare la maggior libertà possibile agli elettori.

Non comprende nemmeno la ragione di un censo speciale. Osserva come nei grandi comuni il limite di 150 lire di censo non rappresenti alcuna garanzia. Come, in ogni caso, non potrebbe essere che equivoco il modo di presumere la capacità.

Non accetta alcun emendamento. Prega il Senato ad approvare tal quale l'articolo.

CAMBRAY-DIGNY è molto onorato per le parole colle quali il presidente del Consiglio ha parlato del suo emendamento.

Gli rincresce che non l'abbia accolto e che l'abbia qualificato come illiberale.

Non può rimanere sotto questa taccia e sostiene che la legge, anche colle poposte limitazioni, rimarrebbe ispirata ai concetti liberali.

Dice che il ministro è largo nell'esercizio del voto e nella eleggibilità, ma poi quando si viene alle funzioni amministrative, toglie ogni libertà mercè l'ingerenza governativa.

Dice che il censo indicato nel suo emendamento, se non copre tutta la responsabilità dell'amministratore comunale, dà almeno affidamento di una certa solvibilità.

Insiste quindi nel proposto emendamento.

RIBERI propone che al quarto comma dell'art. 10, dopo le parole « amministra o sussidia », si aggiunga: *quando il sussidio non sia obbligatorio per legge*.

FINALI, relatore, dice che la Commissione non ha avuto campo di esaminare tutti gli aspetti della proposta del senatore Riberi, perchè possono esservi dei casi in cui il sussidio non è obbligatorio per legge generale, ma è obbligatorio per legge speciale.

In questo stato di cose, la Commissione si rimette a quello che deciderà il Senato circa l'emendamento Riberi e quello Mantegazza.

RIBERI dà ancora qualche chiarimento sulla sua proposta.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di nuovo che respinge tutti gli emendamenti proposti a quest'art. 10.

RIBERI fa osservare che, mentre l'art. 10 del progetto ministeriale parla soltanto di Consigli comunali, l'art. 10 proposto dal senatore Digny riguarda in una volta i Consigli comunali e provinciali.

PRESIDENTE, RIBERI, DIGNY fanno osservazioni d'ordine, in seguito alle quali il senatore Digny consente a modificare il suo art. 10 nel senso di discriminarne quella parte di esso che concerne i Consigli provinciali.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 10 proposto dal senatore Digny.

(Non è approvato).

CAMBRAY-DIGNY dichiara di ritirare l'art. 10 *bis* da lui proposto.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Mantegazza consistente nell'aggiungere alla parola « sussidia » le parole « concorrendo nelle nomine dei loro salariati o stipendiati ».

(Non è approvato).

Il Senato approva poi l'art. 10 nel testo proposto dalla Commissione e dal ministro.

Segue l'art. 11:

Art. 11.

Oltre i casi previsti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, non sono nè elettori nè eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa, di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Però la incapacità dei falliti finisce col cessare dello stato di fallimento.

ROSSI A. crede che convenga sopprimere l'ultimo comma proposto dalla Commissione nei termini seguenti:

« Però l'incapacità dei falliti finisce col cessare dello stato di fallimento ».

Legge il brano della relazione della Commissione che illustra questa proposta.

Osserva che l'omologazione è una formalità cha approva il concordato, ma non constata il pagamento, quindi potrebbe avvenire che un fallito, dopo ottenuta l'omologazione del concordato, fosse eletto consigliere ed anche sindaco, ma poi, in forza delle disposizioni del vigente Codice di commercio, se l'eletto mancasse agli obblighi contratti col concordato potrebbe rendersi di minore efficacia il concordato stesso.

Cita il numero progressivo dei fallimenti verificatisi negli ultimi anni.

Conclude invitando il Senato a respingere la proposta della Commissione.

SONNINO propone che si escludano i *questuanti*, perchè ancora non esiste una legge speciale che punisca la questua.

CANONICO propone che nel comma *c)* si introducano le parole: « e per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali ».

MIRAGLIA osserva che nella legge elettorale è prevalso il concetto giuridico che, cessato lo stato di fallimento, cessa l'incapacità, e quindi trova giustificata l'aggiunta fatta in quest'articolo dalla Commissione, aggiunta che armonizza la legge in discussione con quella elettorale politica.

FINALI, relatore, osserva cha quando si parla, in quest'articolo, di

falliti, non vi si comprendono certo i bancarottieri, i quali subiscono condanna penale.

Osserva che, senza quest'aggiunta, avverrebbe che i falliti senza concorso di reato, sarebbero ineleggibili, mentre sarebbero eleggibili i falliti con concorso di reato, dopo la espiazione della pena.

Ne verrebbe altresì che il fallito, dopo cessato lo stato di fallimento, potrebbe diventare rappresentante della nazione e non consigliere comunale.

Ritiene che dal complesso dell'art. 11 apparisca che i questuanti devono essere esclusi dall'eleggibilità, quindi non crede che sia necessaria l'aggiunta proposta dal senatore Sonnino. Accetta poi l'aggiunta proposta dal senatore Canonico.

DI SAMBUY raccomanda al ministro dell'interno di dare le opportune istruzioni, perchè le Congregazioni di carità dieno gli elenchi delle persone abitualmente sovvenute, e ciò per dare pratica applicazione al comma *d* dell'art. 11.

CORTE crede pericoloso l'entrare sul terreno delle restrizioni alla libertà delle opinioni, come avverrebbe accettando l'emendamento Canonico.

Giudica che in questa materia debba procedersi con ogni maggior cautela.

FINALI, relatore, confessa di avere sulle prime provato una certa ripugnanza per l'emendamento Canonico. Ma ha fiducia nella magistratura, illuminata e liberale italiana. Per subire una pena criminale non potrà mai bastare l'esprimere semplicemente delle opinioni.

Prega l'onor. Corte di considerare sotto questo aspetto la proposta dell'onor. Canonico.

ROSSI A. insiste nel proporre la soppressione dell'aggiunta proposta dalla Commissione e dichiara che quell'aggiunta ha fatto pessima impressione nelle piazze commerciali.

Respinge una osservazione fatta dal senatore Finali circa i trattati di commercio.

Prega il Senato di respingere la detta aggiunta.

CANONICO dice che la sua proposta sta in armonia colla distinzione che si trova consacrata nel nuovo progetto di Codice penale e rassicura il senatore Corte che la sua proposta non attenta certamente alla nostra libertà politica.

FINALI, relatore, insiste nel concetto della Commissione e rilevando un appunto, che crede ingiusto, del senatore Rossi, ripete che i molti fallimenti sono effetto della nuova politica commerciale e principalmente della mancanza dei trattati di commercio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che il Governo si adopererà perchè nella compilazione delle liste si abbiano presenti gli elenchi dei beneficati dalle Congregazioni di carità.

Accetta l'emendamento Canonico.

Prega l'onor. Sonnino a non insistere nel suo emendamento, assicurandolo che la nuova legge di pubblica sicurezza, quale è sottoposta alle deliberazioni del Senato, segna il termine della questua pubblica in Italia e la punisce come reato.

SONNINO consente a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 11 coll'emendamento Canonico alla lettera *c*, e modificando, a proposta della Commissione, il comma ultimo dell'articolo nei termini che seguono:

e) Non sono elettori nè eleggibili i falliti, finchè dura lo stato di fallimento.

L'articolo con queste modificazioni è approvato.

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

Presentazione di due progetti di legge.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, presenta i due seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nell'istruzione primaria;

Riordinamento del Collegio asiatico di Napoli.

La seduta è levata alle ore 6 10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 28 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE legge una lettera del ministro dell'interno, con la quale si comunica la nomina del deputo Fabrizio Plutino a prefetto. Ne prende atto e dichiara vacante un seggio pel collegio di Reggio di Calabria.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta i seguenti documenti e disegni di legge:

1. Disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1887-1888.

2. Relazione della Corte dei Conti sul detto rendiconto generale consuntivo.

3. Disegno di legge per l'approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle Finanze.

4. Disegno di legge per l'approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia.

5. Disegno di legge per l'approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno.

6. Disegno di legge per l'approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra.

7. Disegno di legge per l'approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina.

8. Disegno di legge per l'approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88, e di variazione sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero del tesoro.

9. Disegno di legge per l'approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88, e di variazione sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero degli affari esteri.

10. Disegno di legge per l'approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88, e di variazione sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

11. Disegno di legge per l'approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88, e di variazioni sui fondi degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

12. Disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888 89.

13. Nota preliminare del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1889 90.

14. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1889-90.

15. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.

16. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90.

17. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1889-90.

18. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1889-90.

19. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1889-90.

20. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1889-90.

21. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1889-90.

22. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

23. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1889-90.

24. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio finanziario 1889-90.

Svolgimento di una interrogazione.

MOCENNI svolge la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla frequente mancanza di coincidenza dei treni fra Siena e Roma che continua a verificarsi anche nelle migliori condizioni di stagione e nelle ordinarie proporzioni di trasporto ».

Domanda inoltre quali provvedimenti intenda prendere il ministro per consolidare la linea Asciano-Grosseto.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, nota che i casi di mancata coincidenza di treni sono purtroppo frequenti in generale. Però sulla linea indicata dall'onorevole Mocenni non ce ne furono negli ultimi mesi che pochissimi, e meno che sulle altre linee.

Conviene che quella linea ha molti difetti; ed il Governo intende di ripararvi non solo, ma molte opere sono in corso di approvazione e la Mediterranea propone anche di fare ulteriori lavori. Aggiunge che prenderà in esame anche le condizioni della linea Asciano-Grosseto, per adottare i provvedimenti necessarii.

Propone che la interpellanza dell'onorevole Costantini sulla anormalità dell'orario sulla linea Roma-Sulmona Pescara, sia inscritta nell'ordine del giorno dopo l'esaurimento del disegno di legge che si sta ora discutendo.

COSTANTINI acconsente.

Seguito della discussione del disegno di legge per il deferimento alla Cassazione di Roma delle cause penali del Regno.

PLASTINO. (Segni di attenzione) Intende mostrare la vanità di alcune affermazioni dogmatiche che vorrebbero essere il passaporto del disegno di legge.

Il primo di tali dogmi, affermati dall'onorevole Zanardelli, è che l'accentramento degli affari penali in un'unica Corte di cassazione sia complemento dell'unità politica della patria; ed egli si stima troppo buon cittadino perchè potesse attentarsi di combattere quello accentramento se esso fosse veramente il coronamento dell'unità della patria. (Bene!)

Pargli anzichè cementino tale unità, focolari diversi d'interpretazione della legge, perchè tutti convergono ad unico diritto e non sono scissi da profondità di divergenze.

Confuta pure l'altro dogma, bandito dall'onorevole relatore, che la unicità sia carattere essenziale dell'istituto della Cassazione. Concetto vecchio, dice, al quale non risponde il funzionamento dell'istituto, i cui responsi hanno ben poca efficacia nella pratica applicazione.

Ne deduce che il problema giudiziario va altrimenti studiato, e risoluto in modo più corrispondente alle tradizioni italiane, secondo le quali non v'ha diritto se non in relazione col fatto.

Nè ammette che la terza istanza sia applicabile soltanto alle materie civili e non alle penali, non ravvisando intrinseca differenza tra di esse nei rapporti del pubblico interesse.

Considera problema vano e metafisico il discutere se la giurisprudenza debba essere una o varia; (Bene!) ma quand'anche fosse dimostrato che la unità si possa conseguire, non crede si raggiunga col disegno di legge il quale soltanto riesce a creare quattro Università professionali e un Istituto di studi superiori. (Bravo!) E se questo si può fare quanto agli studii, non si può fare egualmente quando si tratta di giudicare.

L'oratore spera che il Governo, in presenza di gravi problemi che davvero interessano il paese, rinunzierà a questa accademia della Cassazione unica; la quale potrebbe autorizzare a supporre che il nuovo Codice penale faccia violenza alle tradizioni della giurisprudenza in Italia (Vive approvazioni) e che questo congegno sia escogitato allo scopo di nascondere la violenza medesima. (Commenti).

Si dà pensiero altresì del risultato che il disegno di legge avrà sull'esercizio dell'avvocatura, perchè gli avvocati finiranno con avere per obiettivo della loro carriera l'esercizio professionale a Roma, e la deputazione politica; e quindi, facendo il rovescio della legge comunale, come si tolsero da dove stavano bene, si agglomereranno là dove staranno male. (Approvazioni).

Dichiara di rimanere deferentissimo all'on. Zanardelli in cui ha fiducia piena, perchè vede che in lui ha piena fiducia la magistratura. (Vive approvazioni) Ma non persuaso della giustizia, e soprattutto dell'urgenza del disegno di legge, dovrà rifiutargli il proprio voto. (Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano coll'oratore).

FANI dice di essere favorevole a questo disegno di legge che considera capace d'esaudire un desiderio della pubblica opinione che si allarmava del fatto di trovarsi dinanzi a cinque supreme magistrature le quali, specie in materia penale, avevano espresso diversamente il loro pensiero; e quindi chiedeva l'unificazione del giudizio come complemento necessario dell'unificazione del Codice.

Secondo l'oratore, non può raffrontarsi la materia dei giudicati civili a quella dei giudicati penali; e crede, quindi, urgente unificare la giurisprudenza per questi ultimi, dappoichè la pubblica coscienza rimane indifferente alle sentenze civili, ma si commuove per veder giudicato diversamente un delitto, secondo che fu commesso in una o in altra regione.

Dimostra come l'idea della Cassazione unica non sia plagio d'istituzioni straniere, ma si trovi nettamente scolpita nel diritto romano, e come il disegno di legge sia uno dei modi per arrivare all'unità della giurisprudenza, e anche confortato dall'esperienza fatta, per alcune materie speciali, dal 1875 in poi. E quindi voterà il disegno di legge che, pur non essendo scevro di mende, si avvicina molto alla intera soluzione del problema.

Confuta le obiezioni degli oppositori intorno al disturbo che il disegno di legge porterebbe a coloro i quali intendono seguire lo svolgimento dei processi nei quali hanno parte; alla necessità di provvedere prima a modificare il Codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario; al luogo dove debba sorgere l'istituto supremo della magistratura; alla mole enorme di lavoro preveduto per la Corte unica.

A coloro i quali osservarono che le diverse sezioni di cui necessariamente dovrà essere formata la Cassazione unica perpetueranno l'incertezza della giurisprudenza, dice che se è vero che la unica Cassazione di Roma qualche volta ritornerà sui suoi giudicati, è pur vero che una decisione, una volta presa, avrà vigore in tutta l'Italia.

Termina esortando la Camera a votare il disegno di legge, che è legge di giustizia e di civiltà. (Approvazioni — Diversi deputati stringono la mano all'oratore).

FILI' ASTOLFONE dice che, dopo i magistrali discorsi che ha ascoltato, la materia si può dire esaurita, quindi non parla che per giustificare il suo voto.

La riforma dell'ordinamento giudiziario si vuol cominciare delle cariche più elevate mentre dovrebbe cominciare dalle più umili, dalle base della piramide, e non dal vertice.

Perciò è contrario al disegno di legge, perchè non vi vede un tutto organico, che possa riparare ai gravi inconvenienti che vi sono nella amministrazione della giustizia.

Crede che in molti casi la procedura sia deteriorata anzichè migliorata e rileva molti altri inconvenienti pratici, che lo inducono a dare il voto contrario alla proposta ministeriale.

ALIMÈNA, solo fra gli oratori delle provincie meridionali, parla favorevolmente alla legge, ma lo fa con coscienza, perchè si sente perfettamente spassionato nella questione.

Non crede giustificati gli appunti fatti all'organizzazione delle Corti di Cassazione, giacchè trova anzi molto opportuno che la Cassazione in materia penale si consacri soltanto alla guarentigia della santità delle forme.

L'attuale disegno di legge non esclude che si possa istituire la terza istanza, e pur approvando molte delle idee esposte dagli oratori contrari al suo assunto, crede che le riforme di procedura da essi accennate potranno porsi in atto nell'avvenire.

L'unità della giurisprudenza è necessario complemento dell'unità politica, e come unico è il Codice, unica deve esserne la interpretazione.

Crede necessario dare a tutti i cittadini l'uguaglianza alla quale hanno diritto davanti alla legge, e se la giurisprudenza varia deve variare per tutti.

Legge alcune parole pronunciate nel 1875 dall'onorevole Mancini, per dimostrare che ben pochi vantaggi verrebbero dall'unificazione del Codice penale, se ad interpretarlo concorressero cinque Corti di cassazione.

Conchiude augurandosi che la Camera con una splendida votazione approvi questa legge (Approvazioni).

SIMEONI prega la Camera di consentirgli di fare il suo discorso domani essendo lievemente indisposto.

(La Camera delibera di continuare domani la discussione di questa legge).

PLEBANO. Sino dal 23 di questo mese aveva presentato una interpellanza al ministro delle finanze ed al presidente del Consiglio, intorno alla spesa per il nuovo palazzo del Parlamento. Ieri ebbe a pregare il ministro delle finanze di intendersi col presidente del Consiglio e far poi sapere alla Camera ed a lui se e quando il Governo intendeva che fosse svolta la sua interpellanza.

Poichè sinora egli non ha avuto alcuna risposta, prega l'onorevole presidente della Camera di volere, in conformità del regolamento, invitare autorevolmente il Governo a dichiarare se e quando intenda rispondere.

Egli personalmente ammette di non aver diritto a speciali riguardi da parte del presidente del Consiglio, ma come deputato ha il diritto di chiedere che il regolamento della Camera sia rispettato (Approvazioni).

PRESIDENTE dichiara all'onorevole Plebano che l'onorevole presidente del Consiglio è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento dalla discussione della legge comunale e provinciale, e che non appena potrà assistere ad una seduta della Camera, senza dubbio si affretterà a dichiarare se e quando intenda rispondere alla interpellanza dell'onorevole Plebano.

PLEBANO spiega come egli chiedesse soltanto di sapere quando il Governo intendeva che fosse svolta la sua interpellanza. Questa dichiarazione poteva esser fatta a nome del presidente del Consiglio da qualunque altro ministro.

PRESIDENTE prega l'onorevole Plebano di non insistere, potendo la sua insistenza essere interpretata una mancanza di riguardo all'altro ramo del Parlamento. Lo assicura che nessuno ha mai inteso violare il regolamento, che è suo dovere di far rispettare.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, crede che non si possa neppur pensare che il presidente del Consiglio voglia non accettare un'interpellanza. Per ora, il presidente del Consiglio è trattenuto al Senato dalla discussione di una legge di grande importanza; non appena potrà farlo dichiarerà in qual giorno intende sia svolta l'interpellanza dell'onorevole Plebano.

La seduta termina alle 5,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 27. — Reichstag. — Il presidente annunzia che l'Imperatore ha ricevuto, ieri, a mezzodì, l'ufficio di presidenza del Reichstag e che Sua Maestà gli ha espresso il desiderio e la convinzione che le deliberazioni della Camera procederanno con perfetto accordo e sollecitamente per la prosperità della patria.

Quindi il Reichstag intraprese in prima lettura la discussione del bilancio.

CHARLEROI, 27. — Duemila minatori si sono messi in sciopero.

LILLA, 27. — Il movimento socialista, prodottosi nel Belgio, ha un contraccolpo sulla frontiera francese.

Grande agitazione regna nel Bacino del Borinage.

Il prefetto ordinò di sorvegliare la frontiera.

Misure di precauzione furono prese da Disieux fino ad Anor onde proteggere i circondari di Lilla, Valenciennes e Avesnes.

TORINO, 28. — Stamane alle ore 8,30 sono arrivati il Duca e la Duchessa di Aosta. Le LL. AA. RR. erano attese alla stazione da S. A. R. il Duca delle Puglie e dalle Autorità.

MADRID, 28. — Il conte Tornielli, ambasciatore d'Italia, è tornato ed ha ripreso la direzione dell'ambasciata.

ATENE, 28. — Il presidente del Consiglio, Tricupis, ha presentato alla Camera un progetto di legge per la Conversione di parecchi prestiti per la somma complessiva di 74 milioni. Nella relazione che accompagna il progetto, si constata il crescente miglioramento della situazione finanziaria

PARIGI, 28. — Le Autorità cominciarono a prendere disposizioni per mantenere l'ordine domenica prossima.

ZANZIBAR, 28. — Le navi da guerra tedesche *Leipzig* e *Sophie* si recarono ieri a Bagamoyo.

Si dice che oggi debba avere luogo un combattimento nelle vicinanze di Bagamoyo.

VARNA, 28. — Si ha da Costantinopoli:

« L'ambasciatore tedesco, Radowitz, non fece ancora veruna pratica pel blocco delle coste di Zanzibar.

« Sabato, alcune centinaia di soldati rinviati ai loro focolari si ammutinarono, al momento dell'imbarco, esigendo il pagamento degli stipendi arretrati, maltrattarono gli ufficiali ed attaccarono ad un albero il capitano della nave. L'ordine fu ristabilito mediante il pagamento immediato di cinque mesi d'arretrati ».

PARIGI, 28. — L'*Agenzia Havas* pubblica in data di Varna, 28: « La questione di Suakim preoccupa la Porta in seguito ad un dispaccio di Muktar pascià che, presentando la posizione di Suakim come minacciata, ritornerebbe sulla proposta inglese che sieno inviate truppe turche a Suakim, altrimenti l'Inghilterra avrebbe l'intenzione di domandare il concorso dell'Italia ».

ROMA, 28. — La notizia dell'*Agenzia Havas* che l'Inghilterra avrebbe l'intenzione di chiedere il concorso dell'Italia a Suakim non ha alcun fondamento.

BERLINO, 28. — Reichstag. — Approvato il bilancio in prima lettura, si decise di rinviare alla Commissione alcune parti e discuterne le rimanenti in seduta plenaria.

Durante la discussione, il ministro de Boetticher respinse, come non attuabile, il disarmo chiesto da Liebknecht.

De Boetticher respinse altresì gli attacchi di Liebknecht contro la politica estera del governo.

Disse che il principe di Bismarck non provocò mai conflitti coll'estero e procurò sempre di mantenere la pace.

Dichiarò inoltre che il governo sa che colle leggi sociali non ha rimosso tutti gli inconvenienti, ma che il governo avrebbe obbliato il suo dovere se non avesse fatto niente. Il partito socialista, e non il governo, fa una politica di agitazione. Il governo invece desidera la conciliazione.

LONDRA, 28. — Imperversa una burrasca violentissima nella Manica; si hanno a deplorare disastri.

LONDRA, 28. — Il *Morning Post* annunzia che Mauro è stato nominato capo della polizia di Londra in luogo di Warren, dimissionario.

Lo *Standard* ha da Zanzibar: « Il sultano persiste nel rifiutare il suo consenso al blocco della costa ».

ATENE, 28. — Fu oggi firmato l'accordo per lo scambio dei pacchi postali tra la Grecia e l'Italia.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 28 novembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	97 80 97 85	97 82 1/2	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 20
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 15
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Detto 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464 50	464 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	476 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	585 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1160 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	555 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	940 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1415 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1855 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	350	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	330 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	332 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	495 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 92 1/2
	Parigi	chèques	»	»	101 10
	Londra	90 g.	»	»	25 27
5	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 910.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 740.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 187.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 895.

V. TROCCHI, *presidente.*

Il Sindaco Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 85, 97 87 1/2, 97 90 fine corr.
Az. Banca Generale 661, fine pross.
Az. Banca di Roma 808, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 570, 571, fine corr. 570, 572
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 355, 354, fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 899, fine corr. 900, 902 fine pross.
Az. Soc. Generale per l'Illuminazione 103, fine pross.

Prezzi di compensazione della fine novembre 1888.

Rendita 5 0[0 98 —; Detta 3 0[0 64 20. Prestito Rothschild. 5 0[0 99; Obbl. Città di Roma 4 0[0 480; Cred. Fond. S Spirito 464; Cred. Fond. B. Nazionale 477; Az. Ferr. Mer. 783; Ferr. Mediter. 615; Az. Banca Nazionale 2110; Banca Romana 1160; Banca Generale 662; Az. Banco di Roma 810; Banca Tiberina 380; Industr. e Comm. 570; Certif. 560 Provin. 240; Az. Soc. Cred. Mob. 930; Merid. 500; Gas stamp. Gas Certif. Emiss. 1888 1150; Acqua Marcia st... 1850; Az. S. Cond. d'acqua 380: Soc. Gen. Illum. 100; Immob. 900; Mol. e Gen. 332; Tramway Omnib. 332; Fond. Ital. 220; Mat. Laterizi 325; Na vigaz. Gen. Ital. 450; Metallurgica Ital. 600; Fondiaria Incendi 495; Fond. Vita 260; Ferroviarie 305; Obbl. Soc. Immob. 5 0[0 500; Obbligaz. Soc. Immob. 4 0[0 220.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.